

Milano, 17 marzo 2016

AGLI ISCRITTI
IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA

Circolare n.1

Oggetto: adempimenti fiscali relativi al 2015

Gentili Iscritte/Iscritti,

il Decreto Ministeriale sui Fondi Sanitari Integrativi, cosiddetto Decreto Sacconi, subordina l'accesso ai benefici fiscali all'obbligo di destinare una quota non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo delle risorse impiegate per la copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti, per l'erogazione di prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti e di prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabili.

Con l'approssimarsi delle scadenze fiscali previste per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi percepiti nell'anno 2015, attestato il rispetto della suddetta percentuale, il Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari e operante negli ambiti definiti dal Decreto sopra richiamato, comunica quanto segue.

La normativa fiscale vigente, alla quale, in ogni caso, si fa il più ampio rinvio, non riconosce la detraibilità delle spese mediche rimborsate dal Fondo per effetto di contribuzioni ad esso versate dal datore di lavoro e/o dall'iscritto, per sé e per i familiari beneficiari, anche se non fiscalmente a carico, in quanto dette contribuzioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile nel limite complessivo di euro 3.615,20.

Agli iscritti in costanza di rapporto di lavoro, il datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta, sui trattamenti economici erogati nell'anno 2015, ha provveduto ad operare la deduzione delle quote contributive corrisposte al Fondo fino all'anzidetto limite di euro 3.615,20. Dette quote trovano apposita evidenza nel relativo CU (ex CUD).

L'ammontare dei contributi versati dagli iscritti in quiescenza, dagli iscritti beneficiari delle prestazioni del Fondo di solidarietà del settore del credito (cd. "esodati"), o comunque non dedotti dal datore di lavoro sostituto d'imposta, sarà oggetto di apposita certificazione contributiva che il Fondo renderà disponibile ad ogni avente diritto; la certificazione riporterà il dettaglio dei contributi corrisposti nell'anno in corso rispetto agli eventuali arretrati relativi ad anni precedenti.

Per beneficiare della deducibilità fiscale delle contribuzioni versate al Fondo, nel limite complessivo stabilito di euro 3.615,20, gli iscritti in quiescenza ed in esodo dovranno indicarne l'ammontare nella propria dichiarazione dei redditi 2015 o nel Mod. 730 precompilato inviato dall'Agenzia delle entrate, mediante un'integrazione dello stesso, ove non indicato.

Qualora l'iscritto non benefici dell'agevolazione sulla totalità dei contributi versati in quanto l'importo degli stessi eccede il limite fiscale sopra indicato di euro 3.615,20, potrà portare in detrazione/deduzione anche le spese rimborsate dal Fondo in proporzione alla quota di contribuzione eccedente, anche intervenendo direttamente sul 730 precompilato ove l'Agenzia non abbia provveduto in tal senso.

Conseguentemente, fatto salvo quanto specificato per il caso in cui i contributi versati eccedano il limite di euro 3.615,20, nei confronti dell'iscritto e dei propri familiari beneficiari delle prestazioni, nelle dichiarazioni fiscali di competenza dell'anno 2015, non sono detraibili/deducibili le spese sanitarie rimborsate dal Fondo nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015.

Rimangono invece a carico degli assistiti e sono pertanto detraibili/deducibili, nei limiti previsti dalla normativa fiscale, nelle dichiarazioni dell'anno 2015:

- le spese sanitarie sostenute nell'anno 2015 non rimborsate dal Fondo, quali: franchigie, oneri eccedenti i massimali o altre spese non rimborsabili;
- le cosiddette "quote differite" 2015, il cui rimborso, come previsto dallo Statuto del Fondo, è subordinato all'approvazione del Bilancio 2015, previo accertamento delle effettive disponibilità, sulla base del risultato d'esercizio.

Le suddette "quote differite", che saranno erogate nel corso dell'anno 2016, dovranno essere assoggettate a tassazione separata nella dichiarazione dei redditi del 2016, da presentare nel 2017. Se per tali somme conseguite a titolo di

rimborso è stata riconosciuta la detrazione, la tassazione separata va effettuata applicando all'ammontare percepito la medesima aliquota utilizzata per la detrazione delle spese sanitarie.

Si precisa che gli elementi liquidativi, utili ai fini fiscali per quanto concerne le pratiche relative a rimborsi ed assistenza convenzionata sono riportati nei prospetti di liquidazione disponibili in Area Iscritto del sito internet del Fondo.

A partire dall'anno fiscale 2015 il Fondo comunica all'Agenzia delle Entrate per l'inserimento nel 730 precompilato:

- i dati relativi ai rimborsi riconosciuti nel 2015 anche per spese sostenute dall'iscritto (distinti per codice fiscale dell'assistito) negli anni precedenti;
- le somme riconosciute direttamente dal Fondo agli enti/professionisti nel corso del 2015 per prestazioni effettuate in assistenza convenzionata, anche in anni precedenti.

Per quanto concerne l'assistenza convenzionata, l'importo che sarà indicato nel 730 precompilato per la detrazione risulterà pari:

- alla sola spesa rimasta a carico dell'assistito, compresa l'eventuale quota differita, qualora il Fondo abbia regolato la spesa all'ente/professionista già nel corso del 2015;
- all'intero costo della prestazione qualora il Fondo non abbia saldato la spesa all'ente/professionista erogatore nel corso del 2015.

In questo caso sarà cura dell'interessato rettificare l'importo indicato nel 730 precompilato sottraendo la quota di spesa convenzionata a carico del Fondo dall'ammontare delle spese detraibili nell'anno in cui la prestazione viene resa. Detta quota a carico del Fondo sarà ricompresa nel rigo "redditi soggetti a tassazione separata" del 730 precompilato relativo all'anno fiscale nel quale il Fondo effettua il pagamento all'ente erogatore. Conseguentemente l'interessato dovrà rettificare i redditi soggetti a tassazione separata per un importo pari a quanto pagato dal Fondo all'ente per evitarne la tassazione.

Per individuare le spese non saldate dal Fondo all'ente erogatore nel 2015, l'interessato dovrà fare riferimento alle fatture che gli sono state rilasciate dagli enti erogatori per le prestazioni di cui ha fruito che non sono ricomprese nel riepilogo delle spese pagate dal Fondo per l'assistenza convenzionata. Detto riepilogo è consultabile e disponibile per la stampa nell'area riservata del sito internet.

L'eventuale quota differita, relativa all'assistenza convenzionata, sarà esposta come reddito assoggettato a tassazione separata nel 730 precompilato relativo all'anno fiscale in cui ne viene effettuato il relativo rimborso.

Riepilogo prestazioni

Per gli iscritti che hanno usufruito di prestazioni a rimborso e/o in convenzione previste dai Regolamenti delle Prestazioni del Fondo, sarà reso disponibile on line il relativo riepilogo riferito al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015. Detto riepilogo che potrà essere consultato e stampato, sarà progressivamente disponibile **a partire dal 21 marzo 2016**, accedendo all'Area Iscritto del sito internet del Fondo utilizzando il seguente indirizzo:

www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it

Per gli iscritti in quiescenza e per gli iscritti in esodo che non dispongono di accesso internet, il riepilogo delle prestazioni verrà inviato tramite posta entro il termine sopra indicato.

Per gli iscritti che nel 2015 hanno avuto accesso alle prestazioni tramite polizza **UNISALUTE**, il riepilogo dei rimborsi relativo al 2015, sarà disponibile direttamente nell'Area Riservata del sito della Compagnia.

Riepilogo contributi

Per gli iscritti in quiescenza e per gli iscritti in esodo la certificazione dell'ammontare dei contributi corrisposti al Fondo Sanitario nel 2015 sarà resa disponibile on line.

Detta certificazione che potrà essere consultata e stampata, sarà progressivamente disponibile **a partire dal 21 marzo 2016**, accedendo all'Area Iscritto del sito internet del Fondo utilizzando il seguente indirizzo:

www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it

Per gli iscritti in quiescenza e per gli iscritti in esodo che non dispongono di accesso internet, la certificazione dei contributi verrà inviata tramite posta entro il termine sopra indicato.

Il Fondo non ha titolo per fornire risposte in ordine ad eventuali problematiche di natura fiscale per le quali gli iscritti potranno rivolgersi ai CAF o ai professionisti della materia.

Il Direttore
Mario Bernardinelli

